CITTA' DI TREIA
(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI
Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 74 DEL 16-06-2018

Reg. generale n. 375 del 16-06-2018

Oggetto: **APPLICAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 112/2017.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con determinazione del Funzionario responsabile del Settore Affari generali n. 171/398 del 06/10/2008, la sig.ra XX, dipendente del Settore "Servizi alla persona" – Servizio "Casa di riposo", veniva dispensata dal servizio, a far tempo dal 7 ottobre 2008, per l'impossibilità della stessa di espletare le mansioni contrattualmente attribuite, a causa della malattia di cui la stessa soffriva, previa verifica, con deliberazione di Giunta comunale n. 78 in data 03/07/2008, dell'impossibilità di impiego della dipendente in altre posizioni compatibili all'interno di questo Ente;
- successivamente la sig.ra XX ha promosso una causa di merito avanti al Tribunale di Macerata, Sezione lavoro, rubricata al numero 1092/11, che si è conclusa con sentenza favorevole al Comune di Treia n. 375/14;
- con la deliberazione n. 31 in data 10/02/2016 la Giunta comunale di Treia si è costituita in giudizio nel ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Ancona, in funzione di Giudice del lavoro, proposto dall'ex dipendente;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello delle Marche – Sezione Lavoro n. 112/2017, pubbl. il 16/03/2017 RG n. 711/2015, con la quale:

"*A- la Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato senza giustificato motivo il 6 ottobre 2008 (denominato dispensa dal servizio) ed ordina al Comune di Treia di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro a norma dell'art. 18 della legge 300/1970; condanna il Comune al risarcimento del danno, subito dal lavoratore in conseguenza del licenziamento invalido, mediante pagamento di indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (detratto l'aliunde perceptum retributivo e fatte salve, in ogni caso, cinque mensilità irriducibili) dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo; condanna il Comune a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di primo grado in ragione di € 8.815,00 per compensi professionali oltre I.V.A., rimborso delle spese forfettarie*

al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense e conferma nel resto la sentenza impugnata (ferma restando la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni ulteriori);
B- condanna il Comune a rimborsare alla controparte le spese di questo grado di giudizio in ragione di € 6.615,00 per compensi professionali oltre I.V.A., rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense";

CONSIDERATO che in esecuzione della citata sentenza della Corte d'Appello, divenuta definitiva, la sig.ra XX è stata reintegrata nel posto di lavoro a far data dal 1° ottobre 2017;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio comunale, ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, con atto n. 24 nella seduta del 29/05/2018 ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio generato dalla sentenza suddetta, quantificato in complessivi € 124.856,90, come segue:

- indennità lorda, spettante alla lavoratrice reintegrata, pari ad € 73.845,93, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria per € 8.184,66;
- contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, da versare all'INPS per € 19.702,09;
- spese di giudizio di I grado, da rimborsare alla controparte, quantificate in € 8.815,00 per compensi professionali, rimborso forfetario del 15%, oltre IVA e C.A.P. per un ammontare complessivo pari ad € 12.862,14;
- spese di giudizio di II grado, da rimborsare alla controparte, quantificate in € 6.615,00 per compensi professionali, rimborso forfetario del 15%, oltre IVA e C.A.P. per un ammontare complessivo pari ad € 9.652,08;
- spese per il C.T.U. quantificate nel decreto di liquidazione emesso dal Presidente della Corte d'Appello di Ancona – Cron. 449/2017 del 16/03/2017 per un importo pari ad € 500,00 per onorario, oltre IVA, per complessivi € 610,00;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Sig.ra XX e al C.T.U., negli importi come sopra indicati;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28/02/2018, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 124.856,90, come sopra specificata, al capitolo 110280 *"Spese ed oneri derivanti da contenzioso"* del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;

3. di LIQUIDARE alla Sig.ra XX, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 112/2017, l'importo complessivo lordo di € 104.544,81 come di seguito specificato:
   - indennità lorda spettante pari ad € 73.845,93;
   - interessi legali e rivalutazione monetaria pari a € 8.184,66;
   - rimborso spese di giudizio pari ad € 22.514,22;

4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".-

* * * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ORAZI ELISABETTA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 16-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORAZI ELISABETTA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 14-11-2018.

Treia, 30-10-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

È copia conforme all'originale.

Treia, 30-10-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana